

LXXXIV

TORNATA DEL 27 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario. — *Congedo* — *Sorteggio degli Uffici* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni sui manicomi e sugli alienati » (N. 147-A)* — *Parlano i senatori Todaro, Municchi, Faldella, Di Sambuy, Inghilleri, relatore, ed il ministro dell'interno* — *La discussione generale è chiusa* — *Si rinvia alla successiva tornata la discussione degli articoli.*

La seduta è aperta alle 15.40.

È presente il ministro dell'interno.

Di Prampero, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Congedo.

Presidente. Il senatore Di Marco chiede dieci giorni di congedo per motivi di salute. Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Sorteggio degli Uffici.

Presidente. L'ordine del giorno reca: « Sorteggio degli Uffici ».

Prego il senatore segretario Mariotti Filippo di procedere al sorteggio.

Mariotti Filippo, segretario. Procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

Albini
Angioletti
Arrivabene
Avogadro di Collobiano
Badini
Bava-Beccaris
Bertini
Blaserna
Bonasi
Boncompagni-Ludovisi
Borromeo

Cagnola
Calenda *Andrea*
Cambray-Digny
Camerini
Cardona
Caselli
Cavalli
Cavallini
Ceresa
Cognata
Compagna *Francesco*
Cordopatri
Corsini
Cotti
Cucchi
Curati
D' Ali
D' Arco
De Sonnaz
Di Revel *Genova*
Doria *Giacomo*
Durante
Fabrizi
Farina
Fazioli
Fogazzaro
Fontana
Gamba
Golgi
Guarneri *Andrea*
Guerrieri-Gonzaga
Guglielmi
Manfrin
Morosoli

Morra
 Mussi
 Nannarone
 Odescalchi
 Paternò
 Pellegrini
 Picardi
 Pucci
 Quartieri
 Rattazzi
 Resti-Ferrari
 Ridolfi
 Rignon
 Riolo
 Rossi *Luigi*
 Sani
 San Martino
 Scarabelli
 Senise *Tommaso*
 Serafini
 Todaro
 Visocchi
 Zoppi

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Adamoli
 Astengo
 Beltrani-Scalia
 Bombrini
 Bonelli *Raffaele*
 Borgata
 Borghese
 Buonamici
 Cannizzaro
 Capellini
 Caracciolo di Sarno
 Carle
 Cavasola
 Cerruti *Valentino*
 Chiala
 Chiesa
 Codronchi
 Colombo
 Colonna *Fabrizio*
 Compagna *Pietro*
 Comparetti
 De Angeli
 De Cristofaro
 De Siervo
 Di Groppello-Tarino

Di Marzo
 Doria D'Eboli
 Ellero
 Figoli Des Geneys
 Gabba
 Giorgi
 Giorgini
 Gravina
 Guiccioli
 Inghilleri
 Lanza
 Lorenzini
 Majelli
 Martelli
 Massarucci
 Mezzacapo
 Miraglia
 Monteverde
 Moscuza
 Municchi
 Parona
 Paternostro
 Petri
 Piedimonte
 Pierantoni
 Rossi *Angelo*
 Rossi *Giuseppe*
 Roux
 Sacchetti
 Saletta
 Saluzzo
 Sambiase-Sanseverino
 Sanseverino
 Siacci
 Tanari
 Tornielli
 Trinchera
 Vaccaj
 Vacchelli
 Vallotti
 Vischi
 Visconti-Venosta

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
 Ascoli
 Arrigossi
 Atenolfi
 Blanc
 Bodio
 Bonelli *Cesare*

Boni
Calenda *Vincenzo*
Camozzi-Vertova
Candiani
Cantoni
Caracciolo di Castagneta
Carducci
Carnazza-Amari
Carta-Mameli
Casalis
Cefaly
Cesarini
Cittadella
Clementini
Colonna *Prospero*
Consiglio
De La Penne
Del Giudice
Del Zio
De Mari
De Renzi
Di Camporeale
Di San Giuseppe
D'Oncieu de la Batie
Driquet
Emo-Capodilista
Facheris
Fava
Frola
Gattini
Gemmellaro
Ginistrelli
Lampertico
Longo
Massarani
Mezzanotte
Miceli
Morin
Mosti
Nigra
Oddone
Oliveri
Orengo
Pasolini-Zanelli
Pavoni
Pessina
Piola
Pisa
Polvere
Ponzio-Vaglia
Schupfer

Secondi
Speroni
Sonnino
Tasca-Lanza
Taverna
Tittoni *Tommaso*
Torrighiani
Trotti
Villari
Vitelleschi

UFFICIO IV.

S. A. R. Principe Emanuele Filiberto
Arcoleo
Armò
Baccelli *Augusto*
Balenzano
Balestra
Besozzi
Bianchi
Boccardo
Borgnini
Caetani
Calcagno
Canevaro
Cardarelli
Carnazza-Puglisi
Carutti
Casana
Cerruti *Cesare*
Cibrario
Coletti
Colocci
Damiani
D'Antona
D' Ayala Valva
De Castris
Della Verdura
De Giovanni
De Martino
De Vincenzi
Dini
Di Prampero
Di Revel *Ignazio*
Di Sambuy
Di San Marzano
Doria *Ambrogio*
Faldella
Faraggiana
Finali
Fusco
Garneri

Ginori
 Greppi
 Lancia di Brolo
 Levi
 Lucchini *Giovanni*
 Mantegazza
 Maragliano
 Mariotti *Giovanni*
 Mazzolani
 Melodia
 Michiel
 Morisani
 Papadopoli
 Pascale
 Pasolini
 Patamia
 Pelloux *Leone*
 Piaggio
 Ricotti
 Rossi *Gerolamo*
 Ruffo-Bagnara
 Schiaparelli
 Schiavoni
 Senise *Carmine*
 Serena
 Spinola
 Tolomei
 Tranfo

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Tommaso
 Accinni
 Amato-Pojero
 Aula
 Baccelli *Giovanni*
 Barracco *Giovanni*
 Barracco *Roberto*
 Barsanti
 Boncompagni-Ottoboni
 Bonvicini
 Bordonaro
 Borelli
 Cadenazzi
 Canonico
 Caravaggio
 Cerruti *Carlo*
 Chigi-Zondadari
 Cremona
 D'Adda
 De Cesare
 De Lardere
 Delfico

De Seta
 Di Casalotto
 Di Marco
 Di Scalea
 Doria Pamphili
 Faina *Eugenio*
 Faina *Zeffirino*
 Fè d' Ostiani
 Frescot
 Frisari
 Gherardini
 Giuliani
 Lanzara
 Luchini *Odoardo*
 Malvano
 Manfredi
 Marazio
 Mariotti *Filippo*
 Massabò
 Medici *Luigi*
 Mirri
 Ottolenghi
 Pagano
 Parpaglia
 Peiroleri
 Pelloux *Luigi*
 Pinelli
 Pongiglioni
 Ponti
 Ponza di S. Martino
 Primerano
 Prinetti
 Riberi
 Saladini
 Santamaria Nicolini
 Schinina di Sant'Elia
 Sormani-Moretti
 Strozzi
 Tajani
 Tittoni *Vincenzo*
 Tortarolo
 Trigona di Sant'Elia
 Tournon
 Vigoni *Giulio*
 Vigoni *Giuseppe*

**Seguito della discussione del disegno di legge:
 Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (N. 147-A)**

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sui manicomi e sugli alienati.

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

Todaro. Signori senatori! Nel suo magistrale discorso, pronunciato con tanta eloquenza in principio della discussione su questo disegno di legge, il senatore Municchi ricordava che fino dal 28 febbraio 1849, giorno in cui nel Parlamento Subalpino fu letta la petizione di Stefano Bonacossa che reclamava una legge speciale sui manicomi e sui mentecatti, sono stati presentati nove disegni di legge intorno a tale argomento, due dei quali dottamente e lungamente discussi ed approvati dal Senato; nessuno di essi però è divenuto legge dello Stato, tutti hanno naufragato.

L'onorevole senatore Municchi augura che il decimo disegno presentato ora dal ministro Giolitti possa arrivare in porto; ma soggiunge di non poterlo approvare, perchè lo trova difettoso ed incompleto, tanto nella parte che riguarda la sicurezza, quanto in quella che riguarda la sanità.

Onorevole Municchi, noi siamo qui per emendare questo disegno e per veder di colmare le lacune ch'esso presenta, e, qualunque sarà l'esito delle nostre discussioni, dovremo approvarlo; perchè è una necessità di avere anche poche norme fisse per legge, onde togliere la confusione che oggi regna sovrana nelle varie regioni d'Italia a proposito dei manicomi e dei mentecatti. È doloroso vedere questa importante e delicata materia retta con disposizioni contraddittorie! Ed Ella che è maestro in giurisprudenza, può meglio di me valutare il danno di questa confusione.

Io adunque voterò questo disegno di legge, sebbene convenga con lei ch'esso sia monco ed imperfetto, ricordandomi che il meglio è nemico del bene. Tuttavia prendo la parola per richiamare l'attenzione del ministro sopra alcuni punti fondamentali per il buon funzionamento di una simile legge, e soprattutto io voglio dimostrare la necessità di avere un personale adatto, che possieda tutte le conoscenze necessarie per compiere il non facile mandato affidatogli.

Il dovere dello Stato di tutelare la vita e gli averi delle persone, che abitano il suo territorio, nacque lo stesso giorno in cui esso assunse il diritto di governare e di amministrare. Perciò uno dei servizi più importanti del Ministero dell'interno, è quello che va sotto il nome di polizia,

la quale, in rapporto al fine, si distingue: in polizia di sicurezza, e in quella di incolumità, che Giampietro Frank chiamò polizia medica, e che oggi noi diciamo sanitaria, o più brevemente sanità.

Affinchè l'uno e l'altro ramo di questi due servizi rispondano efficacemente allo scopo, oltre alle buone norme sancite per legge, è necessario un personale adatto e capace per l'esecuzione delle disposizioni, che la legge stessa stabilisce. Non solo per l'applicazione della legge che discutiamo, ma per l'applicazione di tutte le leggi che riguardano la sanità, occorre che i medici, i quali sono chiamati a prestare il loro servizio allo Stato, abbiano conoscenze esatte d'igiene, di psichiatria e di medicina legale. Come io vo da più tempo sostenendo in Senato, e come si pratica da lungo tempo nelle altre nazioni civili, i medici che servono lo Stato, qualunque sia la loro missione, debbono conoscere in modo particolare igiene, psichiatria e medicina legale.

In Germania si richiede, difatti, la conoscenza profonda di queste tre materie, tanto che i medici, suddetti sono obbligati a fare su ciascuna di esse un corso speciale per due semestri e darne poi un esame rigoroso, il *physicatus examen*, ch'è ben diverso dall'esame di Stato, voluto in Germania dallo stesso ministro dell'interno per l'esercizio della professione medica. Da tempo antico è stata riconosciuta, sia in Germania, sia in Italia e altrove, la differenza che passa tra il *doctor medicinae* e il *doctor phisicus*, vale a dire tra quello che esercita liberamente la professione di medico, e quello che è destinato al servizio dello Stato. Quindi è che in Germania il diploma, che abilita all'esercizio libero della medicina, non ha valore per il medico che deve servire lo Stato: a costui si richiede uno speciale diploma che gli viene conferito nel modo sopradetto.

Da noi, invece i medici provinciali e gli ufficiali sanitari, sono tenuti a dare soltanto l'esame d'igiene; e i medici di questura, quelli delle carceri e quelli che si adibiscono alle perizie medico-legali, si reclutano senza neppure tale esame. È questo un errore gravissimo che dobbiamo al più presto correggere.

La polizia sanitaria o la sanità pubblica, poggia sopra la beneficenza, e lo Stein l'ha infatti chiamata, polizia di beneficenza; ma non è a credersi perciò che la beneficenza pubblica sia stata una creazione dello Stato moderno. Essa è più antica e risale

alle prime corporazioni del Medio Evo, tra le quali gli ordini cavallereschi, che ebbero per mira precipua la beneficenza, quali furono l'ordine dei Templari, quello dei Juanniti e quello dell'Assistenza agli ammalati. Da questi ordini derivarono gli asili di beneficenza e gli ospedali che, eretti in enti morali, sono oggi sotto la tutela del Ministero dell'interno.

L'origine dei manicomi è di data molto recente. Fino al secolo XVIII coloro che avevano perduto il bene dell'intelletto erano ritenuti come persone invase dagli spiriti maligni, e perciò confuse nei luoghi di pena coi peggiori delinquenti.

Fu l'italiano Vincenzo Chiarugi il primo che in quel secolo alzò la voce in difesa di questi disgraziati, dimostrando che essi sono ammalati, i quali, sotto una cura medica e razionale, possono migliorare e taluni anche guarire. In conseguenza di che, spezzate le catene che avvinghiavano i loro polsi, vennero trattati umanamente, e raccolti in speciali ospizi cui fu dato il nome di manicomi. Questi oggi sorgono da per tutto numerosi e, secondo l'esperienza e il progresso della scienza richiedono, sono divisi in altrettanti compartimenti per quante sono le affezioni della psiche.

I migliori manicomi sono quelli dell'Olanda, costruiti a padiglioni sopra una vasta zona di terreno. Un manicomio, costruito con un sistema così grandioso si trova da noi a Reggio Emilia, sistema che oggi hanno cercato di imitare gli altri nostri maggiori manicomi, e che speriamo col tempo di vedere attuato in tutti.

Ma in qualunque modo sia costruito un manicomio, certo non potrà farsi a meno di avere un padiglione che formi un istituto a sè, o almeno un reparto del tutto segregato dal manicomio stesso, e destinato esclusivamente ai ricoverati in osservazione.

Questo padiglione o riparto, a mio modo di vedere, deve essere prescritto per legge, ciò che non è contemplato nel presente disegno. Mi si dirà: provvederemo nel regolamento. Nel regolamento si potranno dire, è vero, le condizioni alle quali deve sottostare un tale locale secondo che le esigenze richiedono; ma la necessità che ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato da esso per raccogliere gli ammalati in osservazione, deve essere imposto per legge. Poichè i regolamenti possono disciplinare ciò che è convenuto nella legge e non più; altrimenti, come ben disse ieri l'onorevole senatore Municchi, s'invertiranno i poteri dello Stato.

Giacchè sono venuto ora alla discussione del presente progetto di legge mi si permetta di fare anche delle osservazioni sugli altri punti che sono fondamentali.

Il senatore Municchi ieri lamentava la mancanza in questo disegno di legge di una disposizione riguardante la nomina dei direttori e dei medici dei manicomi. Anch'io credo che sia un errore il non regolare per legge una parte così importante. Mi si dirà ancora: provvederemo nel regolamento, in base all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1888 sopra la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, legge alla quale si deve riferire la presente. In quella legge si parla, è vero della nomina dei medici provinciali, che dice doversi fare per decreto, ma non si parla dei direttori e dei medici di manicomio, nè si dice in che modo si debba procedere per nominarli.

Voi certamente lo potrete dire nel regolamento. — Sta bene; ma io faccio osservare che se la legge Casati non avesse stabilito che, salvo i casi contemplati negli articoli 69 e 73, i posti di professore ordinario di Università sono conferiti per concorso, la babilonia del nostro insegnamento superiore sarebbe ancora maggiore di quello che non sia oggi. A questo proposito ricordo che, nel disegno di legge presentato dal Nicotera nel 1892, fu approvato un articolo aggiuntivo, proposto da me, nel quale si stabiliva che i direttori e medici dei manicomi dovessero essere nominati a norma della legge Casati. Ritengo che una simile disposizione si avrebbe dovuto conservare anche in questo disegno. Mi raccomando che non sia dimenticata almeno nel regolamento, e passo oltre.

Nell'articolo 4 del disegno di legge, presentato dal ministro Rudini nel 1898 ed approvato dal Senato, si stabiliva, nell'interesse supremo della scienza, che i manicomi debbono fornire alle scuole di psichiatria delle Università i mezzi necessari per lo studio delle malattie mentali. Di ciò non si parla più nel disegno di legge, che discutiamo: eppure io mi aspettavo di vedere, in questa occasione, tradotto in legge un mio ordine del giorno approvato nel 1898 dal Senato, nel quale si raccomandava di conservare e sviluppare i gabinetti scientifici che già si trovano in vari manicomi, e di promuovere la loro creazione in quelli nei quali mancano! Spero che tutto questo non vorrete dimenticare nel regolamento.

Mi permetto intanto di richiamare l'attenzione

di tutti sopra un altro punto, a mio avviso, importante.

Io ho sostenuto due volte nel Senato, (nel 1892 a proposito del disegno di legge allora presentato dal Nicotera, e nel 1898 quando si discusse il progetto Di Rudini) che il certificato del medico, in forza del quale un individuo può essere chiuso in un manicomio, dovesse essere redatto da un medico che conosca in modo speciale le malattie mentali; poichè si sa che non tutti i medici posseggono tali conoscenze. Dissi allora le ragioni di questa mia proposta, e non sto ora a ripeterle.

Convengo però che, per effetto del secondo comma dell'art. 2 del presente disegno, le idee che svolsi allora hanno perduto in parte il loro valore; perchè, nello stabilire ora che vi dovrà essere un periodo d'osservazione sotto la direzione del direttore dello stesso manicomio prima che l'individuo sia riconosciuto per demente e come tale rinchiuso nel manicomio, si viene a garantirlo dal lato legale e sanitario: ma non viene con ciò a togliersi il pregiudizio popolare che pesa su di esso; poichè, quando un individuo è stato rinchiuso in un manicomio, o anche tenuto temporaneamente in luogo di osservazione, sia pure per errore del medico, peserà sempre su di esso il pregiudizio sociale. Chi toglierà infatti, alle persone la opinione che nel primo certificato del medico non vi sia qualche fondamento di verità?

E se costui esercita una professione, chi si affiderà più a lui?

La cosa è di una gravità materiale e morale grandissima ed ecco perchè io ritengo sempre che il certificato, in forza del quale si manda un individuo, anche in osservazione, per malattia mentale, deve esser fatto da un medico che conosca tali malattie. Se pel momento non possiamo essere sicuri del certificato medico, è desiderabile almeno che il luogo, nel quale si raccolgono tali ammalati in osservazione, sia qualche cosa di ben diverso dal manicomio; affinchè il pubblico possa avere il convincimento che l'essere un individuo stato in luogo d'osservazione non pregiudica in nulla lo stato della sua mente.

Badiamo, signori, la cosa è di capitale importanza; poichè si tratta della tutela della libertà individuale, e sarebbe una disgrazia se non cercassimo di garantirla in questa legge: io affermo essere più facile guardarsi dalla malvagità umana che non dall'ignoranza del medico.

In ultimo mi permetto di rilevare che la vi-

gilanza sopra i manicomi pubblici e sopra gli alienati curati a domicilio, per il modo in cui è redatta la disposizione che la regola in questo disegno di legge, non raggiungerà in pratica mai lo scopo. Una tale vigilanza, di sua natura, non può essere esercitata da una Commissione composta di più persone come vuole l'art. 6 di questo disegno di legge; perchè deve essere continuata ed indefessa, qualche volta anche giornaliera per gli alienati che si curano a domicilio. Ciò non può praticamente adempirsi da una Commissione, bensì dall'ufficiale sanitario, e dal medico provinciale ai quali dovrebbe farsene stretto obbligo.

Vi sono delle forme di alienazione mentale, dette cicliche, nelle quali ordinariamente alcuni mentecatti sono buoni e tranquilli, e si possono lasciare a domicilio; ma ciò non toglie che in dati momenti possano divenire pericolosissimi. Questi sono i matti che, per tutela di se stessi e della società, debbono essere vigilati assiduamente per rinchiuderli a tempo debito nel manicomio. Questo è il vero compito del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, i quali devono prevedere e prevenire i periodi critici di questi malati.

È vero che l'art. 6 dell'attuale disegno di legge riproduce perfettamente le disposizioni dell'art. 30 del disegno di legge, presentato dall'onorevole Di Rudini, e che fu approvato dal Senato; ma io ricordo che intorno a quell'articolo la lotta durò due giorni, e ricordo la parte che vi prese il compianto senatore Gadda, uomo eminente e perfetto conoscitore di cose amministrative. Egli dimostrò al Senato come una Commissione nel caso in specie non potrebbe approdare a nulla. Ma non ostante che tutto il Senato fosse stato convinto dalle ragioni addotte dal senatore Gadda, si votò quell'art. 30, riprodotto ora nell'art. 6, per la semplicissima ragione che si sapeva che i nostri medici provinciali non conoscono le malattie mentali.

Si disse allora, come si potrà ripetere adesso, che, per i manicomi vi sia una Commissione di vigilanza, nella quale almeno uno dei membri conosca le malattie mentali. Ed ora si sente talmente questa necessità che nell'art. 6 il Ministero vuole essere autorizzato a fare le ispezioni periodiche a' manicomi con persone tecniche.

Insomma dopo quanto io ho sostenuto fino dal 1892, per ottemperare al bisogno delle conoscenze delle malattie mentali pei servizi dello Stato, si è cominciato col nominare nel Consiglio superiore della sanità del Regno un nuovo membro

poi si è venuti a nominarlo anche in tutti i Consigli di sanità provinciale, ed ora si vuole il psichiatra anche per ispezionare i manicomi.

Tutto ciò sta bene; ma sono mezze misure che se fanno un certo effetto, non raggiungono lo scopo.

Lo scopo sarà raggiunto quel giorno in cui tutti i medici che sono chiamati a servire lo Stato, saranno obbligati a conoscere, oltre l'igiene, la psichiatria e la medicina legale, vale a dire le tre materie, la cui conoscenza è necessaria per tutti i servizi medici che si richiedono dallo Stato. Le Commissioni e gl'ispettorati sono cose inutili.

Quando il medico provinciale e l'ufficiale sanitario, che si trova in ogni comune, conoscono le malattie mentali, allora solo noi possiamo esercitare la vigilanza sui pazzi curati a domicilio, altrimenti no. Se i medici provinciali conoscono le malattie mentali possono andare ad ispezionare i manicomi, altrimenti è inutile di metterli nella Commissione. Quindi io insisto ancora una volta sulla mia antica proposta. Ma siccome in questa legge speciale non potrà inserirsi un articolo che riguarda tutti i medici fisici, destinati ai vari servizi dello Stato, così mi limito a fare un ordine del giorno, che spero l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale vorranno accettare.

Col mio ordine del giorno raccomando si stabilisca, da ora in poi, che tutti i medici dello Stato — medici provinciali, ufficiali sanitari, medici di questura, medici delle carceri, periti fiscali — debbano fare un corso speciale d'igiene, psichiatria e medicina legale, e di darne l'esame relativo sopra ciascuna di esse. Riceveranno allora un diploma che li abilita ad occupare i posti di medico a servizio dello Stato. Così sarà anche da parte dell'amministrazione facilitato il modo della loro nomina nell'ufficio posto a concorso.

Io sono sicurissimo che l'onorevole ministro accetterà questo ordine del giorno di buon grado, poiché mi consta che egli è già incamminato nella via che io desidero che percorra intera il Governo. So di fatto che fin dall'ottobre passato, ha chiamato qui un professore di medicina legale allo scopo di istruire gli ufficiali della questura nella psichiatria e nella medicina legale; e so che il corso fatto sopra queste due materie è riuscito con soddisfazione di tutti e che sarà perciò ripetuto.

Ora se la medicina legale, disciplina eminentemente sociale, che si giova dei postulati di tutta la scienza medica, e specialmente della antropologia e della psichiatria, per ricercare non solo il

delitto, ma soprattutto il delinquente; affinché, riconosciutene le prave tendenze, si possa con tutti i mezzi possibili preservare la società da fatti delittuosi; se la medicina legale, dico, è stata riconosciuta dal ministro Giolitti necessaria per i funzionari della questura, egli ammetterà *a fortiori* essere maggiore la necessità che la conoscano i medici che sono adibiti a tale servizio, ed io aggiungo che essa, come la psichiatria e l'igiene, è necessaria per tutti i medici al servizio dello Stato. (*Bene*)

Leggo adunque l'ordine del giorno che io presento e che confido l'onorevole ministro vorrà accettare.

« Il Senato, convinto della necessità che i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici della Questura debbano conoscere in modo particolare l'igiene, la psichiatria, la medicina legale, invita il ministro dell'interno a stabilire nel regolamento per l'esecuzione della legge, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, l'obbligo a tutti i medici al servizio dello Stato di fare un corso speciale nelle tre materie anzidette sulle quali debbano poi dare un esame ».

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Il senatore Municchi, cominciando ieri il suo discorso, accennò all'argomento principale che sta in difesa del sistema da me adottato per presentare questa legge al Parlamento. Egli ricordò che sono 26 anni che si portano innanzi ai due rami del Parlamento dei disegni di legge sui manicomi e che questo è il 10° progetto di legge che è stato presentato. Io credo che la ragione principale per cui non si riuscì a condurre in porto un disegno di legge su questa materia fu perchè i progetti comprendevano disposizioni troppo particolareggiate e minute. È certo che un disegno di legge di molti articoli, che disciplini minutamente una gran quantità di piccole questioni, solleva discussioni più lunghe, infinite obiezioni, senza calcolare poi che è molto difficile che, quando abbia ottenuto l'approvazione di uno dei rami del Parlamento, sia poi approvato dall'altro senza alcuna modificazione.

Ringrazio il senatore Todaro di avere oggi appoggiata questa mia tesi, della necessità assoluta di provvedere con un disegno di legge alla materia dei manicomi. Come ricordò l'onorevole Municchi

i fini che deve avere una legge di questo genere sono questi:

Tutelare la libertà individuale;

Tutelare la pubblica sicurezza e la incolumità delle persone;

Stabilire la competenza per la spesa;

Stabilire i diritti della scienza d'accordo colle esigenze dell'Amministrazione.

Credo che egli abbia esattamente definiti e classificati così gli scopi della legge, perchè realmente il primo e più essenziale, è la tutela della libertà personale. I metodi che si adottano oggi per ricoverare nel manicomio una persona, sono così diversi da provincia a provincia, e così privi di garanzie nella maggior parte delle provincie stesse, che fa davvero meraviglia il pensare come si sia potuto lasciare la libertà dei cittadini in balia di arbitri così enormi come quelli che oggi esistono in molte provincie.

Ho qui sott'occhio quella relazione che l'onorevole Municchi ricordò nel suo discorso di ieri, fatta dalla direzione generale della sanità pubblica. In un allegato sono indicati i metodi che si seguono provincia per provincia per l'ammissione dei malati nei manicomi.

Io non leggerò che qualcuno di questi metodi, perchè sono diversi da provincia a provincia, affinchè il Senato veda quanto poca o nulla sia la tutela della libertà individuale. Per esempio nella provincia di Genova il prefetto provvede al ricovero ed in caso di urgenza basta la richiesta scritta dell'agente di pubblica sicurezza. Nella provincia di Bergamo è il presidente della Deputazione provinciale che provvede al ricovero in via d'urgenza: l'accettazione può essere fatta dal medico-direttore del manicomio salvo informarne la Deputazione provinciale. Nelle provincie di Brescia e di Como: l'autorità di pubblica sicurezza provvede al ricovero: ogni ammissione viene comunicata al procuratore del Re.

Provincia di Pavia: il presidente della Deputazione provvede al ricovero, per l'ammissione di urgenza si provvede sulla richiesta del sindaco. Provincia di Padova: l'accettazione dei mentecatti si fa dai medici di guardia a seguito della semplice presentazione delle tabelle informative. Provincia di Rovigo: l'accettazione dei mentecatti si fa a seguito di presentazione diretta dell'individuo da parte dei sindaci e dietro il solo giudizio dei medici di guardia in caso di urgenza. Treviso: per l'accettazione dei mente-

catti basta la richiesta del medico o del sindaco e così via via, la numerazione continua. Ora evidentemente è qualche cosa di enorme che un cittadino, possa essere chiuso in un manicomio, tenuto lì privo della sua libertà personale, non solo, ma anche di quella fama che il senatore Todaro ha ricordato essere il patrimonio di un cittadino sopra una semplice richiesta di un sindaco o di un medico o di un ufficiale di pubblica sicurezza. Evidentemente i sequestri di persone in questo modo diventano di una facilità straordinaria!

Un individuo non molto acuto d'ingegno, non molto energico, ma che sia dotato di una pingue sostanza, che eccita la cupidigia di parenti lontani o vicini, può essere con facilità grandissima soppresso. Ora, la necessità di provvedere a che questo stato di cose cessi definitivamente, è di una evidenza intuitiva.

Il senatore Municchi, ha detto che il presente disegno di legge non provvede alla parte finanziaria, e questa fu pure la censura principale che fece ieri il senatore Faldella. Se con questo disegno di legge io venissi a gravare l'onere delle provincie comprenderei questa obiezione; ma la questione finanziaria è lasciata tal quale è attualmente, perchè io non credo che la questione delle finanze provinciali e comunali si possa risolvere per incidenza in occasione di un servizio, come è quello del quale ora parliamo. E del resto che cosa si proporrebbe di fare? Di trasportare questo onere dalla provincia al comune.

Ora praticamente, se noi ci limitassimo a far ciò, senza attuare delle riforme organiche complete sulla finanza delle provincie e dei comuni succederebbe questo, che il margine che si verrebbe a fare nei bilanci provinciali verrebbe immediatamente assorbito da altre spese ed i comuni dovrebbero poi chiedere altri sacrifici ai contribuenti per provvedere ai nuovi suoi oneri. D'altra parte il trasportare così puramente e semplicemente codesto onere dalle provincie ai comuni non risolve nessuna delle grandi questioni. Come opinione mia personale, che non ha nulla a che fare con questa legge, credo che il giorno in cui si vorrà riformare il sistema di tassazione delle provincie e dei comuni, e si vorrà rimediare a quella ingiustizia per cui alle spese provinciali provvede unicamente la proprietà fondiaria, bisognerà adottare un metodo simile a quello che vigeva nelle provincie meridionali,

dove le provincie non avevano un sistema di tassazione, non sovrimponevano, ma le spese provinciali erano ripartite sui comuni con criteri determinati con legge sotto la forma detta allora dei *Ratizzi*. Io credo che in una legge organica sulle finanze locali, questo sistema potrà essere il migliore, ma evidentemente, come il Senato comprende, sono tutte questioni che non possiamo risolvere ora incidentalmente. Per me, vista l'urgenza assoluta di disciplinare la materia dei manicomi, il modo migliore per non creare ostacoli quasi insuperabili è di lasciare la parte finanziaria come è attualmente. Il disegno di legge che sta ora davanti al Senato non tocca la questione finanziaria: le provincie non hanno nè aggravii nè sgravi.

Il senatore Municchi ieri criticò questo progetto di legge come incompleto. Io ho già detto le ragioni per le quali ho creduto necessario di togliere dal disegno di legge tutto ciò che non era materia essenzialmente legislativa e di rimandare il resto al regolamento. L'onorevole Municchi criticò, soprattutto, la mancanza di alcune disposizioni. Egli disse che bisogna provvedere anche alle case di salute private, ed in questo io sono perfettamente d'accordo con lui; ma gli osservo che per quanto riguarda l'apertura di case private provvede l'art. 35 della legge sull'igiene e sanità pubblica dove è detto che: « Nessuno può aprire o mantenere in esercizio istituti di cura medica, chirurgica, di assistenza ostetrica o stabilimenti balneari, idroterapici o termici se non con l'autorizzazione del prefetto, sentito il medico provinciale ed il parere del Consiglio provinciale sanitario. Contro la decisione è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno ». Per la vigilanza provvede l'art. 6 del disegno di legge da me presentato ed accettato dall'Ufficio centrale, il quale dice che la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private è affidata al Ministero dell'interno ed ai prefetti ed è esercitata in ogni provincia, secondo le norme fissate dal regolamento, dal prefetto assistito da una apposita Commissione. Dunque per quanto riguarda il ricovero, viene stabilito che nessuno possa essere ricoverato in case private senza tutte le garanzie che sono stabilite in questo disegno di legge. L'art. 1 dice: « Sono comprese sotto la denominazione di manicomi, agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengano ricoverati alie-

nati di qualunque specie ». Colla legge sull'igiene è provveduto alla apertura di queste case, la quale non viene consentita se non quando il prefetto ed il medico provinciale abbiano riconosciuto che esse rispondano alla necessità di una cura regolare, ed è assicurata la vigilanza continua dell'autorità sanitaria di pubblica sicurezza sopra queste case private. Il senatore Municchi trovò che sarebbe stato necessario disciplinare con legge la proporzione tra il numero dei medici e degli infermieri e il numero dei ricoverati. Io in verità credo che questa sia materia di regolamento e non di legge e in fondo poi anche il senatore Municchi, ha finito per accettare non solo che sia messo nel regolamento, ma che sia scritto nei regolamenti locali, e l'emendamento da lui proposto dice appunto che i regolamenti speciali di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni di indole mista, sanitaria e amministrativa, come quelle relative alla nomina del personale tecnico sanitario, al numero degli infermieri in proporzione degli infermi, ecc. Convegno con lui che questa materia sia anche meglio regolata con i regolamenti locali, anzichè con norme generali, perchè evidentemente il numero dei medici, e soprattutto degli infermieri, può essere opportuno di metterlo maggiore o minore secondo l'organizzazione del manicomio, secondo le disposizioni locali, secondo il genere delle malattie che predominano e simili.

Egli aveva proposto un emendamento per dichiarare nella legge chi è che amministra i manicomi. Ora io credo che ciò non occorra perchè per disposizione della legge comunale e provinciale il mantenimento dei mentecatti è una spesa obbligatoria per la provincia, e le disposizioni che determinano le attribuzioni del Consiglio provinciale e della Deputazione provinciale sono più che sufficienti a risolvere qualunque questione di competenza.

Aggiungo poi che in materia di manicomi vi sono delle circostanze così eccezionali che renderebbero pericolosa la disposizione proposta dal senatore Municchi per effetto della quale l'amministrazione del manicomio spetterebbe alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione, in conformità della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Citerò l'esempio di Roma. Qui il manicomio fu istituito da una antichissima Opera pia, la quale ha anche una rendita di circa 40 mila lire. Altre 8 o 900 mila lire all'anno le

mette la provincia. Ora con la modificazione proposta dal senatore Municchi noi faremmo amministrare le 8 o 900 mila lire concesse dalla provincia da una Commissione che non rappresenta se non un interesse minimo di 40 mila lire l'anno.

Io credo che miglior partito sia quello di lasciare le cose come sono, tanto più che non si sono mai verificati guai di nessun genere a questo riguardo.

I senatori Municchi e Faldella si sono molto preoccupati del grande aumento che c'è nel numero dei ricoverati nei manicomi. Il senatore Municchi ci ricordò pure che mentre in tutta l'Italia vi sono 36.000 dementi, e quindi all'incirca uno per 1000 o poco più, nella provincia di Firenze su 945.000 vi sono 2246 pazzi ricoverati.

Io ammetto che in molti luoghi si abusi, facendo ricoverare nei manicomi delle persone che non sono pericolose nè a sè nè agli altri e per ovviare appunto a questo male, come ho dichiarato ieri al Senato, ritengo che sia bene disporre come massima nell'articolo 1 che l'obbligo del ricovero riguarda solamente le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sè o agli altri o riescano di pubblico scandalo.

Il senatore Faldella si è occupato principalmente della situazione finanziaria, e mi ha criticato come se io commettessi un'eresia costituzionale, rimandando ai regolamenti una quantità di queste disposizioni. Io credo che esaminando bene il progetto di legge egli si persuaderà che tutto ciò che è materia legislativa è disciplinata per legge, e ciò che noi rimandiamo al regolamento riguarda norme così minute e così particolareggiate di esecuzione della legge che è bene non siano cristallizzate nella legge stessa. D'altronde i nostri regolamenti si fanno con tali garanzie da affidare della loro bontà, e se il Senato accetterà, come non avrei difficoltà di accettare la proposta del senatore Municchi, i regolamenti saranno in gran parte disciplinati su quelli ora vigenti nelle varie località, saranno votati dalle amministrazioni provinciali col parere del sanitario e del direttore del manicomio, e saranno quindi approvati dal Consiglio superiore di sanità, e con tutte le maggiori possibili garanzie. Se noi volessimo determinare per legge ogni cosa, ritenga pure il senatore Faldella che si finirebbe per creare per molte

province uno stato di cose impossibile, e procurare delle spese che in molti casi potrebbero essere evitate.

Il senatore Todaro ha sollevato oggi un'altra questione dicendo che con la legge si stabilisce come garanzia, oltre l'intervento dell'autorità giudiziaria, anche la presentazione del certificato del medico, la sorveglianza del medico provinciale, mentre è noto che i medici delle questure e gli ufficiali sanitari, non hanno sufficienti studi di psichiatria e di medicina legale.

In questo convengo con lui, e credo realmente, che questi ufficiali sanitari posti a disposizione del Governo per la tutela e la vigilanza sulla sanità pubblica, sui manicomi, sulle opere pie, su tutto ciò che interessa la sanità pubblica e ch'è funzione di Stato, dovrebbero avere delle cognizioni più estese e più profonde, e per parte mia accetto il suo consiglio e l'invito, che fa nel suo ordine del giorno, consiglio ed invito che del resto, come egli ha ricordato, è perfettamente d'accordo con la linea di condotta che sto seguendo, perchè in tutto ciò che riguarda l'organizzazione della pubblica sanità io ho adottato il sistema di nominare tutti gli ufficiali per pubblico concorso per assicurarmi di avere in modo assoluto tutto ciò che di meglio si può ottenere. Per quello che riguarda la pubblica sicurezza, io ho affidato ad un egregio professore, di medicina legale il prof. Ottolenghi, che aveva fatto studi specialissimi sull'applicazione dei servizi di polizia della medicina legale e degli studi antropometrici, l'incarico di fare un corso d'insegnamento speciale nella città di Roma; che è frequentato dai funzionari della pubblica sicurezza, ed anzi, ora quando bandisco esami per nominare alunni della pubblica sicurezza, come ho fatto ultimamente, appena li ho nominati, li mando a frequentare questa scuola affinchè questi alla loro volta andando in provincia portino queste conoscenze. È mia intenzione diffondere più che sarà possibile queste cognizioni scientifiche affinchè la polizia sia più che si può qualche cosa di scientifico, di razionale e di superiore e non semplicemente un ufficio materiale.

Io quindi di buon grado accetto l'ordine del giorno proposto dal senatore Todaro. Riservandomi all'occasione della discussione degli articoli di parlare più minutamente dei diversi emendamenti che sono stati presentati, io termino come ho cominciato, raccomandando al Senato di votare questa legge, perchè realmente siamo in una

condizione di cose che non è compatibile per uno Stato civile. Non abbiamo nessuna garanzia oggi della libertà individuale e siccome si tratta per lo più di persone di non grande levatura mentale credo che i guai e i delitti di questo genere sono più frequenti di quello che ciascuno possa immaginare, perchè una volta che un individuo è chiuso in un manicomio è molto difficile che si riesca poi a scoprire che è stato chiuso in frodo.

Quindi raccomando vivamente al Senato di approvare il presente disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Inghilleri, relatore. Signori senatori, trattandosi di alienati, non vorrei alienarmi la benevolenza del Senato (*Si ride*) e quindi dichiaro fin da principio che necessità mi fa essere veloce.

Occorre anzitutto che io esponga, non con il modo oratorio del senatore Municchi, che è coloritore abilissimo, tutto ciò che riguarda la sostanza del progetto, che è in discussione innanzi al Senato, ma così alla buona, alla casalinga, io esporrò solo le ragioni, per le quali l'Ufficio centrale del Senato ha creduto, con profonda convinzione, di approvare, salvo leggiere modificazioni, il disegno di legge che fu presentato dal ministro dell'interno.

Il senatore Municchi fece la esposizione, direi la *via crucis* di tutti i progetti di legge che dal 1877 fino ad oggi sono stati presentati e ricordò anche la domanda del Bonacossa che io ho letto; splendida, documentata domanda, che poi fu seguita anche da una relazione innanzi al Parlamento subalpino. Ma tutte queste leggi noi lo sappiamo quale destino hanno avuto, ed io ricordo una monografia di Victor De Bled intorno agli alienati in Francia e all'estero, che egli faceva presso a poco gli stessi lamenti circa i progetti di legge che sono stati presentati in proposito in Francia per la modificazione della legge del 1838.

Questo geniale scrittore ha rassomigliato l'opera del Parlamento al lavoro delle grandi dame, le quali agucchiando, lavorando, così alla stracca, lavori dolci ed arrendevoli, oggi cominciano e li lasciano domani, e poi li riprendono finchè la villeggiatura l'interrompe, e il lavoro non viene mai a compimento. Victor De Bled diceva: quale è il motivo? È il fato del Governo parlamentare francese. *A demain les affaires sérieuses*. Ma quale questo fato che incombe su tutti questi di-

segni di legge che si presentano in Italia? Io credo che sia soltanto quello di aver confuso le due questioni fondamentali intorno ai manicomi: la questione finanziaria e la questione giuridica. Non è possibile metterle insieme poichè il giorno che voi vorrete caricare di un centesimo il bilancio comunale, tutti coloro che rappresentano i comuni, andranno adagio ad approvare un disegno di legge che alle finanze non molto floride dei nostri comuni porterebbe un carico molto grave. Il senatore Municchi, che oltre essere un oratore distintissimo, è anche un bravo psicologo, dovrebbe farsi ricercatore delle cause di questo continuato insuccesso dei progetti presentati al Parlamento. Ma egli non ha saputo trovarne nessuna e non sa capacitarsi come ciò avvenga. Oltre però il motivo che io ho già rilevato, ve n'è anche un altro che è stato accennato dall'onorevole ministro: cioè, che quando avete una legge che è l'ordito, il tessuto di una sequela non piccola di articoli, non è facile sopra questa specie di codice mettere insieme il consentimento dei due rami del Parlamento. In ogni modo il senatore Municchi diceva una cosa importantissima: che ogni progetto di legge intorno ai manicomi deve avere un quadruplice scopo. Io in quanto a tre scopi sono d'accordo con lui, in quanto al quarto ne dubito un poco. Tutela dell'individuo: tutela della incolumità pubblica; consociazione, armonia, dei diritti della scienza coi diritti dell'amministrazione. Competenza passiva. Il senatore Municchi diceva: il vostro progetto è incompleto, sapete perchè? Perchè avete dimenticato di provvedere alle spese. Ma voi che siete, onorevole Municchi, dotto nelle materie giuridiche e nelle materie amministrative, quando giudicate un progetto di legge dovete giudicarlo in rapporto ai fini che quel progetto vuol raggiungere e questo progetto di legge è stato presentato unicamente perchè sia tutelata la libertà degl'individui, perchè sia provveduto anche alla incolumità pubblica. Orbene non vi pare che questo progetto di legge abbia raggiunto questo fine? Il senatore Municchi dice: il vostro progetto di legge non va in buona compagnia con lo Statuto. Questo è troppo: quando l'onorevole senatore ricordava la teorica di Hello, io, che in verità non sono molto amico delle teoriche, (le studio bensì, e quando debbo citarle, vado sempre un pò a rilento, perchè la teoria è sempre una materia duttile, malleabile, e si può applicare a piacere secondo l'ingegno e le vedute di chi l'espone),

io pensava ad un altro scrittore, il quale scrisse il trattato dei sofismi politici, il *Bentham*. Questo grande scrittore dopo di aver parlato delle assemblee deliberanti, faceva anche un altro trattato dei sofismi politici. Ma, intendiamoci, non intendo parlare di sofismi che abbia messo avanti il senatore Municchi, io parlo dei sofismi politici del *Bentham* nel senso di ostacolo a che una legge possa andare in porto, e tra questi sofismi ci è anche quello di trovare le leggi troppo innovatrici; c'è quello anche di trovarle contrarie agli Statuti fondamentali delle Nazioni e c'è anche quello delle diversioni. Ora, quando io sentivo citare questo argomento cioè che il progetto di legge è contrario ai principî statutarî dicevo; questo è troppo, non vorrei che si volessero applicare le teorie del *Bentham* in questa materia, che ci fosse un sofisma politico, nel senso dato a questa parola da quel grande scrittore.

Voi rimettete tutto al regolamento, diceva ieri l'onorevole Municchi, e lo diceva anche quel geniale parlatore che è il nostro collega Faldella; voi rimettete tutto al regolamento, ma questo è abdicare i poteri propri, il potere di una assemblea al potere esecutivo. Io prego il senatore Municchi proprio a volermi dire quale è quella disposizione di legge per cui si rimette tutto al regolamento. C'è una legge in Italia che rimette tutto al regolamento ed era una necessità far ciò e il Parlamento lo ha fatto, ed è la legge sulla tutela dell'igiene e della sanità. Lì non c'è disposizione sia sull'igiene delle abitazioni, sia sull'igiene del suolo, sia sull'acqua potabile in cui in ogni capitolo il legislatore non si riferisca al regolamento. Ma in questa legge non c'è che una disposizione nell'ultimo articolo che si rimette al regolamento per pubblicare gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione della legge, ciò ch'è conforme allo Statuto. Vi è poi una delegazione legislativa per commisurare le pene pecuniarie alle trasgressioni alla legge e a quelle disposizioni regolamentari, che sono essenziali all'interno funzionamento dei manicomi; ma nella delegazione è stabilito che le penalità non possono superare le L. 1000. Non sarebbe stata opera pratica specificare nella legge tutti i modi, in cui deve un manicomio funzionare e fra questi modi ve ne sono alcuni relativi all'assistenza d'importanza grandissima, per guisa che il contravvenirvi non può lasciarsi senza una sanzione.

Gli antichi progetti si componevano di 47 articoli, l'attuale di 9 soltanto. Il progetto è piccino,

e per adoperare la parola del valoroso contraddittore è mingherlino, è inorganico, e solo con i proposti emendamenti vi si dà un po' d'organismo.

La bontà delle leggi, me lo insegna il senatore Municchi, non si misura dal numero degli articoli; bisogna solo esaminare qual è lo scopo che con un determinato disegno si vuol raggiungere e se con pochi articoli tale scopo si raggiunga. Questo è il principale, anzi l'unico esame, obietto dell'attuale discussione.

Il progetto è incompleto per quel che non ci è, e per quello che ci è. Questa formula adottata dal senatore Municchi richiamò ieri alla mia memoria il titolo di un'arguta monografia del celebre economista: Bastiat, intitolata: quel che si vede e quel che non si vede: *ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas*. Il Bastiat scrisse quell'opuscolo per distinguere il vero economista; senatore Municchi e in quel che ci è, e in quello che non ci è, non ha trovato nulla di buono.

Facciamo con riposato animo, un attento esame. È incompleto perchè mancano disposizioni sostantive come il numero dei medici e degl'infermieri. Mi perdoni, io chiedo in quale modo si possa fare con piena cognizione di causa una disposizione legislativa che determini per tutta Italia quale deve essere il numero degli infermieri. Egli sa meglio di me che la esclusione delle misure coercitive ha portato un grande aumento nel numero degli infermieri. Dopo che William Turque in Inghilterra, e poi il Pinel in Francia e il Chiarugi in Italia, vollero abolite tutte le misure coercitive, il numero degli infermieri ha dovuto crescere per necessità di cose. Ritengo essere assai malagevole con una formula generale determinare la proporzione aritmetica degl'infermieri, poichè essa dipende dalla struttura dei manicomi, dal numero dei padiglioni, dalla loro capacità e dalla qualità degl'infermi. Non è possibile costringere in una disposizione legislativa necessità pratiche, che variano fra un manicomio composto di un fabbricato unico, e un manicomio fatto a padiglione, o che mutano secondo la qualità degli alienati. Tali disposizioni sono per la loro essenza regolamentari, e il senatore Municchi n'è tanto convinto che ha proposto un articolo, per il quale tale materia si rimette ai regolamenti speciali che saranno deliberati dalle Deputazioni provinciali, e poi approvati dal Consiglio superiore di sanità.

Non è quindi incompleto il progetto quando egli riconosce, che la determinazione della propor-

zione degl' infermieri è materia di regolamento, come pure si deve riconoscere che materia di regolamemeto è la questione relativa agli orari e al riposo degli infermieri.

Non si è provveduto nel disegno di legge alla amministrazione. Ma il ministro dell' interno ha risposto con quella lucidità di argomento e di parola che gli è propria; ricordo che qui fu fatta una lunga discussione per sapere a chi si dovesse dare l'amministrazione dei manicomi. Si fece una discussione lunghissima per deliberare se questa amministrazione apparteneva al Consiglio provinciale od alla Deputazione provinciale; e se appartenendo a questa essa, avrebbe potuto amministrare, *jure proprio* ovvero *jure delegationis* (*Interruzioni*). Mi permettano, è una mia opinione, abbiano un pò di tolleranza, si rispetti la mia opinione, come io rispetto la sua, senatore Municchi.

Quando ci è un articolo nella legge comunale e provinciale che dice che tutti gli stabilimenti provinciali appartengono all'amministrazione provinciale, allora faccio una prima domanda: Il manicomio è provinciale? Se è provinciale, allora è uno stabilimento un istituto provinciale? Sì; e se è istituto provinciale, va compreso nell' articolo 182, vuol dire che il manicomio appartiene all' amministrazione provinciale. Cosa è l' amministrazione provinciale? Di che si compone? Dal Consiglio provinciale e dalla Deputazione provinciale. Il Consiglio provinciale amministra per via di deliberazioni, quando non ci è il Consiglio provinciale vi è la Deputazione provinciale; ma allora abbiamo tutto quello che è necessario perchè si provveda a tutto ciò che occorre all' amministrazione dei manicomi; ed in questo caso io credo che sia superfluo pensare all' amministrazione di questi manicomi, quando la legge comunale e provinciale che è legge organica, nell' articolo 182 vi provvede in modo completo.

Ma vi sono i manicomi consorziali, e per questi la loro legge è la convenzione, è il proprio statuto, statuto il quale quando si tratta di manicomi interprovinciali deve essere approvato dal ministro dell' interno. Dunque mi pare che su questa parte il senatore Municchi dovrebbe dichiararsi soddisfatto, almeno non dare al progetto di legge il biasimo di incostituzionale, perchè tutto rimanda a regolamento, e di non provvedere a materie che sono sostanziali. Egli pur dichiarando che il progetto è incompleto, consente che si provvede alla tutela degl' individui; però l'in-

tervento del tribunale è garanzia per gl' individui, non per le provincie.

Non è una garanzia per le provincie l' intervento dell' autorità giudiziaria: come può il tribunale mettere un argine a questa proclività che vi è negli alienisti di ammettere tutti quelli che sono inviati al manicomio? E qui presentava una statistica del 1898. Di queste statistiche ve ne ha parecchie; le prime indagini statistiche su questo tema datano dal 1871; furono preseguite dal compianto Verga, indi dal Tamburini, onore della scienza e infine dalla Direzione generale della sanità, e in questo ultimo lavoro statistico del 1898 sono messi in evidenza i vari problemi, la cui soluzione affatica le menti dei psichiatri e degli amministratori.

Non ci può esser dubbio che questa malattia è in grande incremento. Ed il senatore Municchi che oltre ad essere un bravo giurista è anche ottimo sociologo, ne diceva le ragioni che non ripeto, perchè la sua formula comprensiva accenna alle varie cagioni di tale aumento. Mi basta ricordare ciò che scriveva il Maudsley, essere la follia il triste appannaggio delle razze progredite nella civiltà. È il bilancio passivo della civiltà: accanto ai grandi benefici, di cui essa è produttrice, vi sono anche dei mali. Mi pare una vera esagerazione attribuire alla facilità delle ammissioni ciò che è il portato di un complesso di circostanze etiologiche e sociali.

È vero che uno scrittore diceva che in sostanza ogni alienista è un mezzo alienato.....

Municchi. Io non ho detto questo.

Inghillieri. Non lo ha detto lei, lo ha detto uno scrittore.

Ma siamo giusti; questi cultori della scienza psichiatrica, sui quali pesa una grave responsabilità, quando un complesso di ripetuti fenomeni porge fondato argomento dello stato d' infermità di mente di un individuo, devono ammetterlo nel manicomio.

Crede il senatore Municchi che questa facilità di ammissione sia il prodotto di una mania spendereccia da parte dei direttori? Ma non siamo ingiusti; io ho voluto riscontrare quel che si è discusso in alcune riunioni di società psichiatriche, e ho dovuto convincermi, che anche gli alienisti si preoccupano molto delle condizioni economiche delle provincie. Per esempio, mi permetta il Senato che io legga queste parole di un psichiatra che è una illustrazione italiana. Il prof. Bianchi nell' XI Congresso diceva: « Un'altra maniera di

sfollamento dei manicomi è la consegna dei non guariti, ma tranquilli e governabili, alle proprie famiglie. A questo proposito è lunga per il manicomio di Napoli la esperienza della consegna dei malati alle famiglie non meno di 50 o 60 l'anno. Nel 1900 furono 64, nel triennio 1891-93 furono 142, nel quadriennio 1894-97 furono 310. Non è avvenuto mai alcun infortunio, pochissimi sono rientrati, talora furono rimandati a casa una seconda volta quasi tutti si sono rimessi al lavoro e così si è potuto contribuire al sollievo del bilancio della provincia ».

E poi continua :

« A noi corre l'obbligo di rimetterci sopra un terreno prettamente scientifico perchè non ci si venga a dire che il trattamento dei folli non sia ispirato a criteri men che razionali e di carità.

« È certo che nella maggior parte dei manicomi è in uso una dietetica comune, il che non è scientifico. La dieta carnea per gli epilettici non è consentita perchè aumenta la frequenza delle convulsioni e così il vino facilita ed aumenta le convulsioni e le impulsi di questi malati. Perchè ostinarsi nell' uso di una dietetica che, oltre a produrre danni agli ammalati, produce anche una spesa che grava sul bilancio delle provincie? »

Infine la splendida e dotta relazione letta dal professore Tamburini nel citato Congresso è la più evidente dimostrazione, che i psichiatri non deviando una linea dai postulati della scienza che insegnano, si adoperano *totis viribus* e nella misura del possibile a procurare onesti alleviamenti ai bilanci delle provincie.

Le dimissioni precoci sono fattrici di cura e di risparmio. Ho sott'occhio un articolo del dottore Tonoli, medico aiutante nel manicomio provinciale di Brescia, articolo pubblicato nella Rivista sperimentale di freniatria. Durante l'anno 1898, sul quale in modo speciale portammo la nostra questione, nel solo riparto femminile sopra un totale di 223 ammissioni, i licenziamenti raggiunsero la cifra di 173 e in ultimo conclude « Nessuno inconveniente abbiamo finora a sperimentare sopra un totale di 173 dimesse nel 1898, solo 14 a tutto il giugno 1899 furono le recidive, costituite nella massima parte da eccitamenti periodici e da forme pellagrose; una sola ammalata di amentia non si giovò della prova; per cui possiamo senz'altro affermare che con le dimissioni precoci i migliorati guariscono, gli stazionari, i gravi migliorano ».

Non ignoro che in qualche provincia il patronato familiare non rende i frutti sperati; si sa, che ogni istituto produce, se opera in conformità dei fini che vuol raggiungere. Il collocamento a custodia domestica, il patronato familiare debbono rispondere al duplice scopo di cura e di razionale risparmio, se si adotta il sistema del Tamburini seguito dal dottore Tonoli cioè che gli ammalati siano consegnati a persone quaside dentro il distretto del manicomio, per modo che il direttore sopra essi possa esercitare un' assidua vigilanza.

Ora, in qualche provincia, questo patronato familiare va esercitato in modo che anche a famiglie lontane dal manicomio si consegnano i dementi, per modo che non è più possibile nessuna vigilanza. In tal modo il sussidio che si dà a quelli che prendono in consegna gl' infermi, si converte in un vitalizio, in guisa che la provincia ha un continuo aumento di queste pensioni o vitalizi.

Credo di avere dimostrato che i psichiatri, i direttori dei manicomi si preoccupano delle condizioni finanziarie delle provincie e ve l'ho dimostrato infastidendo con la lettura di brani di monografie; ma ho adempito un dovere, perchè si conosca qual'è il vero stato delle cose, e perchè cotesta dimostrazione mi rende piana la via per trattare l'arduo tema dei poteri, che devono conferirsi ai direttori dei manicomi.

Non è possibile avere due grandi autorità, due direttori in uno stesso istituto, perchè non si potrebbero evitare i continui conflitti con danno dei manicomi. È una necessità d'ordine morale, d'ordine scientifico, che sia al direttore conferita piena autorità. Ma non faccia paura la parola piena autorità, perchè non si deve confondere la funzione amministrativa con la direttiva. Nessuno può mettere in dubbio che il direttore del manicomio il psichiatra, non deve aver che fare con l'amministrazione. Se il manicomio è provinciale, amministra la provincia, se è un manicomio interprovinciale, amministrano quei delegati che sono dal consorzio nominati, se è un manicomio appartenente ad Opera pia, amministra l'Opera pia in conformità del proprio statuto; ciò che concerne l'amministrazione è fuori di controversia. Ma pare a me anche fuori di controversia che al direttore, cui si dà la responsabilità del buon andamento del manicomio, si debbano dare i mezzi per raggiungere lo scopo, per cui sono

istituiti i manicomi bene organizzati, ai quali si vuol dare un assetto scientifico.

Tra i mezzi necessari per raggiungere i fini di un manicomio, importantissimo è il potere disciplinare del direttore. Il lavoro è metodo di cura; ordinatore, distributore dei lavori non può essere che il direttore: a lui spetta determinare la specie dei lavori a cui gli alienati devono essere addetti, a lui la destinazione degli infermieri. Costoro che sono in continuo contatto con gl'infermi, sono quasi gl'intermediari fra gli alienati e i medici.

Ora se il direttore si convince che un infermiere adempie male il suo dovere o che maltratta gl'infermi, gli si può negare la facoltà di applicare senza indugio, immediatamente, provvedimenti disciplinari? E se questo potere si volesse negare, non andrebbe scemata anzi perduta l'autorità morale del direttore, senza la quale nè vive, nè prospera una istituzione?

A me sembra e con me all'Ufficio centrale che il progetto è completo e per quel che ci è e per quel che non ci è, perchè esso mette insieme tutti i provvedimenti necessari alla tutela degli individui e della società.

In quanto alla competenza passiva delle spese, poche osservazioni debbo sottoporre all'attenzione dei senatori Municchi e Faldella.

Il voler chiamare tutte le attività sociali, tutte le manifestazioni attive e sociali, per il mantenimento dei manicomi ho reputato sempre una bella frase, ma non credo però che la frase abbia un contenuto positivo pratico.

Spiego così alla buona il mio concetto. Ammettiamo che vi sia un progetto di legge il quale imponga ai comuni il concorso di un quarto nella spesa dei manicomi.

Noi sappiamo come sono costituiti i bilanci comunali; tutte queste attività si compongono di tasse locali e la più importante è la tassa di famiglia. Noi vediamo ogni giorno che ci sono comuni di tremila, quattromila abitanti che hanno l'ardimento di elevare la tassa di famiglia sino a 500 lire e anche a lire 1000.

Si cerca di porre argine a questo dilagare di spese. Ma che volete? È una vera necessità alle volte, e quasi sempre bisogna rassegnarsi. E allora quale è la conseguenza di questa novità che si vorrebbe fare? Io credo che la conseguenza pratica sarebbe questa, me lo perdoni l'onorevole Municchi, che quel tanto che si risparmierebbe dalle provincie,

sarebbe portato sulla sovrimposta comunale. Non avrebbe più il nome di aggravio di sovrimposta provinciale, ma avrebbe il nome di aggravio di sovrimposta comunale. Io ho la convinzione che sarebbe una vera partita di giro, se non fosse peggio.....

Di Sambuy. Sarebbe meglio.

Inghilleri, relatore. Se non fosse peggio, ripeto, perchè il ministro dell'interno con quel suo criterio pratico diceva una cosa giusta, cioè, che le provincie già quello che ricavano, l'hanno stanziato in bilancio, e se date loro da pagare di meno per i pazzi, il di più lo spenderanno, e verrà l'aggravio maggiore per i comuni, ed allora naturalmente i comuni dovranno aumentare la sovrimposta. Ad ogni modo, a me pare, che questo è un problema di grandissima importanza che non si può così risolvere per incidente. Io, per esempio, ho una profonda convinzione che lo Stato deve concorrere in questa spesa.

Si tratta non di sola protezione degli individui, ma di tutela sociale. Per esempio, in Francia questa spesa è a carico dello Stato. In Inghilterra, il paese delle iniziative individuali, lo Stato vi concorre e vi concorreva nel 1886, per 16 milioni. Io son persuaso che quando verrà in discussione questa materia, si deve studiare se lo Stato debba concorrere nel mantenimento di coloro che sono ricoverati nei manicomi. Si è accennato al concorso dei comuni per contributi, ma come volete che un comune che non ha dei matti da ricoverare; possa essere costretto a pagare? Allora questo concorso dei comuni dovrebbe organizzarsi in altro modo, nel senso che ognuno mantenesse i propri malati in una determinata misura, fatta ragione del concorso dello Stato e della provincia.

Questa è una materia degna di studio e noi perciò abbiamo proposto un ordine del giorno interessando il ministro a volere studiare la materia, e a presentare un progetto, che deve essere organico, come lo desidera il nostro egregio senatore Municchi, un progetto organico, tanto più che esso andrebbe a modificare disposizioni di una legge organica quale è quella comunale e provinciale.

Rivolgo poche parole al senatore Todaro perchè in sostanza noi siamo d'accordo.....

Todaro. Vedremo agli articoli.

Inghilleri, relatore. L'ordine del giorno è accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale, in so-

stanza poi quanto all'articolo 2, che riguarda i certificati dei medici, ne discuteremo quando verrà in discussione l'articolo.

Ed ora mi permettano che io conchiuda senza perorazioni, perchè non sono oratore, invitando il Senato a votare questo progetto di legge.

Ho accennato così brevemente nella relazione ai vari molteplici sistemi che vigono in Italia per l'ammissione; il ministro dell'interno ha fatto di più, ha letto i risultati della inchiesta fatta nel 1899. È impossibile che duri questo stato di cose, è una vera onta per la civiltà di un paese, è una vergogna che in un paese civile non ci sia una legge che regoli il modo di ammissione di questi disgraziati.

Non è possibile che duri questo stato di cose.

Se la civiltà ha dato il colpo di piccone contro tutti i pregiudizi che un tempo esistevano verso gli alienati, siamo oggi concordi (ed io sono convinto che anche il senatore Municchi sarà cooperatore con noi) a dare l'ultimo colpo di piccone contro i pregiudizi che esistono verso gli alienisti, i psichiatri, che io dichiaro, perchè ne ho profonda cognizione, di essere veramente artefici di civile progresso, benemeriti dell'umanità. (*Vive approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Municchi.

Municchi. Non tedierò il Senato con un lungo discorso, ma si comprenderà, che avendo io già parlato una volta nella discussione generale, ed avendo l'onorevole ministro ed il relatore nei loro discorsi rivolte le osservazioni specialmente a me, ho il dovere di dare una brevissima replica.

Tanto l'onorevole ministro quanto il relatore mi hanno detto che ebbi torto quando sostenni che il progetto di legge era incompleto nella parte finanziaria. Intendiamoci bene: il tema degli alienati riguarda due specie di questi sventurati quelli che sono pericolosi a sé ed agli altri, od alla pubblica morale; e gli altri che semplicemente idioti per cretinismo, per pellagra, per alcoolismo o per altra causa morbosa non sono pericolosi. Sono due famiglie distinte di sventurati. Non c'è dubbio che le provincie debbono avere a loro carico il mantenimento dei mentecatti pericolosi; nessuno ha posto mai in dubbio questo dovere che viene dalla legge comunale e provinciale. La questione è per gli altri alienati non pericolosi. Ora nel progetto di legge dell'onorevole ministro, accettato dall'Ufficio centrale, si stabiliva che gli

idioti non pericolosi passavano a carico delle provincie. Allora io diceva, è incompleto il progetto nella parte finanziaria, perchè gli idioti non pericolosi non sono altro, e ne ha convenuto l'onorevole ministro, che indigenti inabili al lavoro. Questi per la legge e per il decreto legislativo del 1889 e per la legge sugli istituti di beneficenza del 1890 sono a carico delle Congregazioni di carità, delle Opere pie, dei comuni di domicilio di soccorso e quando questi enti non abbiano i mezzi per soccorrerli, sono a carico dello Stato.

Quindi io dicevo che il progetto in discussione era incompleto, perchè mentre con esso s'innovava sulla precedente legislazione dando l'onere del mantenimento degli idioti alle provincie, non si dava ai comuni od allo Stato l'obbligo per lo meno del concorso nella spesa pel mantenimento di questi disgraziati. Ma oggi l'onorevole ministro ha rinunciato alle disposizioni del progetto su questo argomento; l'Ufficio centrale è con lui consenziente di non parlar più di questo onere delle provincie, quindi è evidente che io avevo ragione nel sostenere che questa legge era incompleta nella parte finanziaria, come ora avrei torto nell'insistere su questo difetto che relativamente al mantenimento degli idioti, non esiste più.

Si è detto poi e specialmente dall'onorevole relatore che io senza ragioni avevo insistito nel dire che questo progetto di legge nascondeva in sé un po' il vizio di incostituzionalità, perchè troppo di sovente rinviava al regolamento, e l'onorevole relatore ha detto oggi che esiste una volta sola nel progetto questo rinvio. No, egregio senatore ed amico mio riverito, tre volte nel progetto di legge si rinvia al regolamento da farsi dal potere esecutivo. Al qual proposito, senza rientrare nella questione costituzionale, e lasciando in pace Hello e Bentham mi permetto di dire una cosa sola, cioè, che mi metto in sospetto quando nei progetti di legge veggio i rinvii al regolamento. La facoltà al potere esecutivo di fare regolamenti viene dallo Statuto, non vi è bisogno di parlare di ciò nei progetti di legge. Quando in questi e ripetutamente si rinvia ad un regolamento da farsi, allora penso che non si chiede più al potere legislativo la facoltà di fare disposizioni regolamentarie, facoltà esistente senza bisogno d'esser chiesta, ma si vuole piuttosto la delegazione dei poteri legislativi. Veda l'onorevole relatore ch'io aveva ragione in quanto ieri sosteneva.

Mi si dice: voi non volevate il regolamento e

presentate poi un emendamento in cui sanzionate questo sistema dei regolamenti.

C'è una bella differenza fra i due casi. Voi con il regolamento volevate dare delle facoltà legislative al potere esecutivo, io con l'emendamento voglio invece che per legge sia data la facoltà alle amministrazioni provinciali di regolare i servizi manicomiali con l'approvazione del Consiglio superiore di sanità.

È una giurisdizione che io propongo col mio emendamento, non chiedo facoltà eccezionali da attribuirsi al potere esecutivo di cui si potrebbero temere le esorbitanze, e ciò dico non per il ministro attuale, ma in genere per tutti i ministri dell'avvenire. Quando do questa facoltà ai poteri amministrativi che hanno la loro base nel suffragio elettorale, credete o signori, che sostengo una teoria di libertà e di costituzionalismo che non c'era affatto nel progetto di legge che era stato presentato. Ma oggi del resto noi combattiamo accademicamente perchè ho presentato degli emendamenti e ho ragione di credere che questi siano accettati dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale. Dunque a che combattere ancora?! L'onorevole relatore nel suo grazioso e bel discorso si è rivolto continuamente a me. Era un duetto fra noi, mentre ci stimiamo a vicenda e siamo tra noi amici. Era un duetto singolare. Egli ha la voce troppo bassa, io troppo alta; stoniamo maledettamente nel duetto, quasi fossimo uno strumento non accordato. (*Viva ilarità*).

Io voglio la concordia, quindi lasciamo da parte tutto questo, poichè non ci sono più questioni tra noi. Mi permetta però l'onorevole relatore che io risponda a due punti del suo ammirato discorso che più mi stanno a cuore.

Egli, onorevoli colleghi, ha censurato il sistema della consegna degli alienati alla famiglia o ad altri mediante sussidi pagati dalle provincie.

Questo sistema noi lo abbiamo in larghe proporzioni nella provincia di Firenze. Ma, intendiamoci bene, con questo sistema noi non consegniamo, nè potremo consegnare, i mentecatti pericolosi, noi consegniamo i disgraziati idioti e paghiamo alle loro famiglie un sussidio appunto perchè siano tenuti il meglio che sia possibile.

Non lo censuri, onorevole Inghilleri, questo sistema: poichè è ottimo, ed ha anche un lato importante nel riguardo morale e sociale, perchè, onorevoli colleghi, è una necessità, specialmente nei tempi attuali, ridestare il sentimento della

famiglia onde in essa trovare la base per la vita sociale, e codesto sentimento si desta aiutando i parenti a compire il dovere di non abbandonare in un manicomio, od in un asilo, i loro cari colpiti dalla sventura della perdita dell'intelletto.

A proposito di questi sussidi dati alle famiglie per la custodia e la cura a domicilio, io penso che in avvenire forse si modificheranno in parte i sistemi di assistenza in generale per gli infermi che ora si ricoverano negli ospedali.

Si sentiva il bisogno degli ospedali molto più prima che non ora, quando la povera gente era costretta a vivere in tuguri, nelle parti più brutte della città, senza godere i doni che Dio ha dato a tutti della luce e dell'aria. Ora, mediante la civiltà moderna, anche i poveri godono di questi elementi. Bisogna fare in modo che le famiglie sentano il dovere di cui oggi è possibile l'esecuzione, di mantenere nel proprio seno i loro cari ammalati.

Tutti noi, se dovessimo avere il pensiero di finire i nostri giorni nella corsia di un ospedale, abbandonati dai nostri figli, dai nostri parenti, dai nostri amici, vedendo nella corsia morire là uno, qua un altro, senza la speranza di avere alcuno che ci conforti e ci dica l'ultima parola d'amore al momento del gran passaggio alla vita futura, credete che noi vivremmo disperati tutta la nostra vita. Ora perchè anche le classi non abbienti non debbono avere la fiducia di essere curate e di morire nel seno della loro famiglia? Chi sa se in avvenire non dovrà prendere il massimo sviluppo il sistema dei soccorsi a domicilio col pagamento dei medicinali e con gli aiuti pecuniari alle famiglie bisognose.

Applicato da molti anni nella provincia di Firenze, questo sistema per gli idioti, non abbiamo ragione di lamentarcene. Lo perfezioneremo ora istituendo comitati locali di sorveglianza per evitare possibili inconvenienti. Così da una parte discarichiamo la provincia da una spesa troppo gravosa, perchè se non dassimo il sussidio dovremmo finire coll'aver degli idioti di più nel manicomio e dall'altra facciamo comprendere ai non abbienti, che uno dei primi doveri di questo mondo, è di assistere i propri cari, quando sono caduti in sventura. Se Firenze spende 120.000 lire all'anno pei soccorsi a domicilio, credo, onorevoli colleghi, che voi converrete con me, che sono bene spesi.

L'egregio relatore ha poi parlato dei clinici e specialmente dei psichiatrici, quasi come io fossi

un loro avversario. Ma ieri vi dissi quanto sia il mio ossequio e la mia devozione alla scienza che ha tanti meriti nei progressi della civiltà e vi dissi anche della mia stima verso i psichiatri. Ma lasciamo le parole, andiamo ai fatti che delle parole sogliono essere più eloquenti. Nei miei emendamenti non ho inserito io quello che attribuisce al direttore sanitario del manicomio la piena autorità nel servizio sanitario ed anche in quello economico per tutto ciò che riguarda il trattamento dei malati? E nell'altro mio emendamento sull'art. 1 non ho detto che i direttori dei manicomi debbono intervenire alle sedute della Deputazione provinciale e dei Consigli amministrativi con voto consultivo per tutte le questioni che riguardino la parte tecnico-sanitaria dei manicomi? Con questo credo di aver dato prova del conto in cui io tengo questi benemeriti scienziati, che si danno alla cura dei mentecatti e di averne dato prova nel modo che credo il più proficuo. È certo, egregi colleghi, che non di rado si sono manifestati screzi spiacevoli e dannosi fra le amministrazioni dei manicomi e i direttori sanitari.

Se voi accetterete quell'emendamento, per cui l'amministrazione porterà nel suo seno il direttore per avere da lui consigli, vedrete che se ne otterrà un vantaggio anche in questo, che il continuo avvicinarsi, il vivere e il discutere insieme smusserà angoli, prevenzioni e rancori, ed il trovarsi insieme la direzione sanitaria e l'amministrazione farà sì che viepiù concorreranno in mutuo accordo ambedue ad ottenere quello che tutti vogliamo, cioè l'assistenza efficace a questi sventuratissimi esseri che sono i mentecatti. Non aggiungo parola; spero che i miei emendamenti saranno accettati perchè riconosciuti necessari al completamento di questa legge. Anch'io non posso che unire la mia modesta parola a quella autorevole dell'onorevole ministro nel senso che questo progetto di legge venga con votazione la più larga possibile approvato dal Senato, perchè trattasi di legge necessaria reclamata dal sentimento umanitario e dalla civiltà moderna. (*Bene*).

Presidente Ha facoltà di parlare il senatore Faldella.

Faldella. Mi consenta il Senato, che alle parole da me dette ieri ne aggiunga altre poche in risposta alle orazioni odierne dell'onorevole ministro e dell'onorando relatore dell'Ufficio centrale. Questi ha premesso che in tema di alienati desiderava non alienarsi la benevolenza dei colleghi

anche contrari; bisogna dire, che con l'incanto della sua parola e della sua dottrina ci è pienamente riuscito, massime per mio riguardo, piuttosto sfiorando le mie osservazioni che combattendole. Nè l'egregio ministro con il suo piccone non le ha per nulla demolite.

Ricominciando dal pericolo di incostituzionalità insito nel dare al Governo soverchia facoltà di regolamento, poichè si son citati in questa discussione di diritto eminentemente costituzionale, molti santi padri pubblicisti anche esotici, da Hello a Bentham, mi sia lecito recare nel Senato italiano l'autorità di uno dei nostri grandi ed antichissimi predecessori, dico l'autorità dell'onorevole senatore Marco Tullio Cicerone, il quale nel suo trattato della Cosa Pubblica (*De Republica*), ha piantato per così dire, i cardini del governo costituzionale, e ha detto poi nel trattato speciale *De Legibus* (che venne tradotto in bell'italiano dal nostro compianto collega Carlo Negroni), essere le leggi chiamate appunto così dal principio elettivo. *Lex appellata a legendo*. Questa l'etimologia preferita dall'onorevole senatore Cicerone. Se invece noi, al pari dei deputati della Camera popolare, investiti della facoltà di legiferare diamo al regolamento ministeriale una potestà così organica come quella, che ora il Governo ci domanda per i manicomi, noi facciamo una vera abdicazione costituzionale.

Tanto il ministro proponente, quanto il relatore dell'Ufficio centrale vollero dimostrare vana la mia preoccupazione, che si elimini affatto la rappresentanza elettiva delle provincie dall'amministrazione dei manicomi; avendo io notato che in questo progetto le provincie sono soltanto indicate per pagare e nulla per amministrare. Invece gli onorevoli contraddittori mi additano bellamente l'articolo 201 della legge comunale e provinciale, che autorizza il Consiglio provinciale alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali, ai loro regolamenti e alla loro vigilanza. I manicomi, in quanto provvedono al mantenimento dei mentecatti poveri addebitato alle provincie dallo stesso articolo, si possono considerare come stabilimenti provinciali. *Ergo* vige per loro l'applicazione generale surriferita e preaccennata dall'articolo 182 della stessa legge, secondo cui « sono sottoposti all'amministrazione provinciale... le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro' della provincia e dei suoi circondari ». Così mi rispondono.

Ma il mio timore derivante dal silenzio relativo del presente disegno non è perciò senza fondamento; tanto è vero, che esso è partecipato da quasi tutte le rappresentanze provinciali, e corrisponde perfettamente alla prudenza del Senato, che nel progetto del 1898 affidava espressamente alla Deputazione o ad altre delegazioni dei Consigli provinciali l'amministrazione dei manicomi mantenuti da una o più provincie; e ciò con quell'articolo, che ancor ieri veniva riprodotto in un emendamento Municchi, ora ritirato.

Io però ancora domando: — A che si ridurrà il potere amministrativo delle provincie nei manicomi da esse spesati, se diamo al Governo la facoltà di codesto mastodontico regolamento, il quale investirebbe tutto l'organismo dei manicomi dalla sommità del medico dirigente ai bassi servizi delle scope? Imperocchè nella relazione del ministro proponente si legge per appunto: « Il regolamento per l'esecuzione della presente legge avrà *una importanza notevole* ». (È una confessione della premeditazione ministeriale.) « Perchè oltre a quanto concerne l'ordinamento delle ispezioni periodiche prescritte dall'articolo 6, ecc., ecc., dovrà contenere tutte le norme relative alla organizzazione dei manicomi, ai fabbricati di questi, ai laboratori scientifici, al personale sanitario, amministrativo, di custodia e di basso servizio, alle varie forme di cura degli alienati ».

Insomma, da siffatto regolamento saranno prescritte a priori persino le ricette che si devono particolarmente ordinare dai medici e spedire dai farmacisti. Via . . . non è forse eccessiva questa regolamentomania, che apertamente ci confessa il Governo centrale, domandandocene la relativa facoltà? Ma ciò riguarda ancora il primo punto, che diremo così, costituzionale.

Rientrando nella sostanza di questa legge, che l'onorando relatore dell'Ufficio centrale con vera leggiadria di erudizione ha voluto contornare di una modesta, ma sicura efficacia, io noto che soprattutto l'efficacia più pericolosa risiede nel gravame maggiore imposto alle provincie; e mi duole che tanto il ministro proponente, quanto l'onorando relatore dell'Ufficio centrale non abbiano accennato a questo tasto, che pure io ho toccato molto francamente.

L'onorevole Inghilleri ha citato una bellissima frase, quasi per consolarci della enorme jattura, che pesa sulla società, dilagandosi la piaga dei mentecatti. « È il bilancio passivo della civiltà! » Egli

ricordò per ammonirci che se noi accettiamo la civiltà in tutto lo svolgimento delle sue attività, che sempre più si moltiplicano tra tendenze spinte, urti, incroci, esaurimenti intellettuali e fisici, ed ostacoli materiali, accrescendosi infinitamente le comunicazioni e le disgregazioni ecc., noi dobbiamo anche accettare l'accresciuta passività della disorganizzazione mentale prodotta appunto dai maggiori sforzi di civili conquiste sulle corrispondenti rovine. Ma qui io domando all'onorando relatore, io domando all'onorevole ministro, perchè di questo bilancio passivo della civiltà si debba dare solo, unico carico alla istituzione della provincia col relativo tributo fondiario.

Però l'onorando relatore dell'Ufficio centrale, se bene ho inteso, non sarebbe alieno in teoria, od almeno *in fieri*, di ritenere compito dello Stato la custodia dei pazzi. D'altra parte, sempre in linea d'avvenire, l'onorevole ministro Giolitti acconsentirebbe di accettare per la relativa spesa il concorso dei comuni almeno nella forma, che egli ha allegato dei *ratizzi meridionali*. Ma dunque, se anche voi ritenete giusti certi principi, perchè ne negate l'immediata adozione ed applicazione, quando ne viene preciso il destro nella materia trattata e discussa? Ambedue, l'uno per una parte, l'altro per l'altra, ravvisate equo che alle spese dei manicomi contribuiscano Stato e comuni. Perchè volete ostinarvi ad aggravare invece le condizioni delle provincie? Spero di averlo dimostrato ieri, che le condizioni finanziarie delle provincie sarebbero doppiamente aggravate da questo progetto quale venne presentato.

C'era il maggior carico degli idioti innocui, che l'onorevole ministro, nella sua dichiarazione preliminare di ieri, ha ritrattato od eliminato. Rimane patentemente l'onere maggiore nella disposizione dell'art. 4º relativa agli alienati criminali. Mi spiace che di questi non abbiano oggi detto verbo nè l'onorevole ministro nè l'onorevole relatore. E si che ieri io ho citato precisamente la giurisprudenza giudiziaria provocata dalle provincie, e singolarmente illustrata dal nostro compianto collega Saredo, per cui era messo in sodo che la spesa degli alienati criminali doveva andare totalmente a carico dello Stato, il quale rappresenta in grande la società ed ha fra i suoi maggiori compiti la giustizia e la difesa sociale. Gli è vero che il ministro, nella sua relazione, ha affermato molto succintamente, che i folli criminali in *nulla differiscono* dagli alienati comuni.

Ma tale osservazione e il relativo ragionamento, mi permetta l'onorevole ministro, mi paiono un po' troppo da semplicista!

Insorge anche dal lato letterario, con la sua ghirlanda inoffensiva, la pazzarella di Shakespeare. Quale abisso tra Ofelia e quei tipi di jene che sono i mentecatti criminali! Gli stessi alienisti, che non sono poi sempre alienati, secondo l'arguzia un po' grave testè ricordata, — hanno proposto modelli di manicomi criminali, prescrivendo trattamenti speciali di cura e di custodia. Se noi leggiamo il libro più grandioso sulla materia, quello del Lombroso, intorno all' *Uomo delinquente*, vediamo passare in rassegna siffatti manicomi criminali nei paesi, dove vi è lo stato più fiorente della civiltà, e in conseguenza anche il bilancio passivo della pazzia vi è maggiore, e rileviamo che questi stabilimenti necessitano la più grande spesa.

Da noi la spesa degli alienati criminali, secondo la giurisprudenza giudiziaria, era stata esclusa dall'onere finanziario della provincia; invece, con questo progetto, vi si introdurrebbe con un modo che non voglio chiamare una burletta legislativa. Quando si legge nell'ultimo capoverso dell'articolo 4°, che le spese per gli alienati criminali sono a carico dello Stato, sembra, a prima giunta, che qualche cosa si metta a carico dello Stato; invece, se si prosegue la lettura, si vede tutto il carico risolversi sulla Provincia, dicendosi *le spese a carico dello Stato pei condannati fino al termine di espiazione della pena, e pei giudicabili fino al giorno in cui l'autorità giudiziaria dichiara non farsi luogo a procedimento a carico di essi.*

È ovvia la deduzione. I condannati, perciò imputabili in qualche grado, sono soggetti di pena; e lo Stato non fa nessun regalo alle provincie ritenendoli per sè. I maggiori, più veri pazzi, sono gli assolti, perchè in loro l'infermità di mente tolse affatto l'imputabilità penale.

E tutti questi, con la relativa procedura, si riverserebbero sul bilancio provinciale. A ciò scongiurare, mi sento in dovere di proporre un emendamento, invocando il rispetto all'antica giurisprudenza illustrata, ripeto, dal nostro compianto e competente collega senatore Saredo.

Ora, per non dilungarmi maggiormente, essendo già l'ora tarda, mi riservo di parlare in altra seduta sull'art. 4.º

Ringrazio il Senato di aver voluto accordarmi

nuovamente la sua benevola attenzione, e rivolgo una preghiera agli egregi colleghi, affinchè, in questo tema di manicomi, non si lasci correre un progetto che, se non farà impazzire le provincie, minaccia pazzi danni alla finanza provinciale.

Presidente. Prego il senatore Faldella di far pervenire al banco della Presidenza i suoi emendamenti affinchè possano essere stampati.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy.

Di Sambuy. Chiedo venia al relatore dell'Ufficio centrale di averlo interrotto quando disse: ma debbono i comuni sottostare a spese quando non avessero dei mentecatti? Io feci male, ma dissi no, nessuno qui proporrebbe una simile cosa. Ma evidentemente i comuni, a modo mio di vedere, debbono pagare, e mi perdoni il Senato se mi permetto di inerloquire non come tecnico o come scienziato, ma solo come amministratore di provincia e come contribuente che sa come debbono essere equamente distribuiti gli oneri,

Temo di non essere presente quando si voterà l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, ma se sarò in quest'aula io proporrò un emendamento. E poichè adesso si presenta l'occasione per chiarire il mio concetto, mi si conceda farlo.

Qual'è il primo interessato nella questione dei mentecatti? Evidentemente lo Stato che deve tutelare la libertà dei cittadini, come diceva l'onorevole ministro, perchè non accadano eccessi mostruosi, e altresì per garantire la società contro le male azioni dei matti.

Ora se questo grande interesse ha lo Stato non è egli doveroso che lo Stato concorra nella spesa dei manicomi? Ecco il punto primo; e, secondo me, non vi deve essere dubbio che debba concorrere.

Dopo lo Stato la provincia, che finora ha dovuto sottostare sempre a questa spesa. È giusto che debba continuare lei sola a far le spese cioè cercando sull'imposta fondiaria quel tanto che è necessario per tale servizio pubblico. Ma no, non è giusto, debbono contribuire i comuni interessati, cioè quelli che hanno dei mentecatti al manicomio e vi debbono contribuire proporzionalmente.

Io credo che sarebbe bene che l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro accettassero che dopo il primo comma si aggiungesse un inciso che stabilisse le basi del concorso fisso dello Stato e del concorso proporzionale dei comuni. Ma io non oserei domandare tanto all'onorevole ministro e mi

contenterei che egli facesse una dichiarazione sulla giustizia di questo principio, cioè del concorso fisso dello Stato e del concorso proporzionale dei comuni che avessero disgraziatamente dei mentecatti al manicomio. Ha detto il collega Faldella che questo soverchio peso le provincie non lo possono sopportare. E qui mi preme rilevare una espressione dell'onorevole relatore il quale disse: *Ma questo peso lo volete far portar ai comuni? Che lo paghino le provincie o i comuni è la stessa cosa, è una partita di giro. No, egli è troppo buono amministratore e conosce troppo le nostre leggi finanziarie per non sapere che il concorso che i comuni dovrebbero dare quando avessero dei mentecatti al manicomio, può distribuirsi su altre fonti d'imposta e non unicamente sulla fondiaria.*

Mi perdoni il Senato se ho creduto di fare queste dichiarazioni che io spero potranno essere accolte almeno come principio dal ministro, dichiarazioni che ho fatto per quel po' di competenza che credo di avere in affari d'amministrazione.

Ma non vorrei, parlando di competenza, che fosse rivolta contro di me l'arma della competenza, perchè se no si finirebbe per dire che i più competenti per i manicomi sono i mentecatti stessi. (*Si ride*).

Inghilleri, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Inghilleri, relatore. Mi dichiaro in colpa verso il senatore Faldella perchè realmente ad un suo argomento non ho risposto. Agli altri argomenti, credo di avere dato risposta, perchè negli attacchi comuni ai due contraddittori, rispondendo al senatore Municchi rispondevo anche al collega Faldella.

L'argomento a cui non ho risposto è questo.

Per i mentecatti criminali, che sono prosciolti, perchè dare il carico alla provincia quando già ci sono sentenze dell'autorità giudiziaria che hanno determinato che questo carico va allo Stato? Se questo è il quesito a me pare che la relazione ministeriale e le poche parole della modesta mia relazione vi rispondano: l'infermo di mente durante il giudizio è a carico dello Stato, ma s'è prosciolto, si ritorna alle norme comuni.

Volete voi che chi ha commesso un delitto, e dichiarato incolpevole perchè in condizioni di incoscienza, sia a carico dello Stato? Ma la giurisprudenza ha riconosciuto che la spesa di questo in-

dividuo, ricoverato come pericoloso nel manicomio, deve andare a carico dello Stato, perchè è una spesa d'ordine generale. L'argomento prova troppo. Se fosse vero il principio ricordato dal senatore Faldella, coloro che sono affetti da mania incendiaria, e omicida, da cleptomania, e che senza aver commessi reati, sono ricoverati nei manicomi per la protezione sociale, dovrebbero essere mantenuti dallo Stato.

Dunque a me pare che il concetto dominante del progetto, è un concetto giuridicamente esatto; cioè che il matto il quale è stato prosciolto, non è più un matto delinquente, criminale nel senso giuridico, è un matto come qualunque altro, e va a carico della provincia. Ora mi si permetta di togliere un equivoco in brevi parole, poichè l'ora ci dà lo sprone ai fianchi. Il senatore Municchi ha creduto che io abbia osteggiato il concetto del patronato familiare. Niente affatto; anzi sono sostenitore caldissimo di questo patronato, sia omofamiliare, sia eterofamiliare. È superfluo che ne dica le ragioni, la colonia di Gheel è la più poderosa dimostrazione.

Quello che io ho dichiarato nelle mie osservazioni è che questo patronato familiare debba essere organizzato in modo da produrre i frutti voluti e che non si muti in pensione vitalizia cioè che è sussidio temporaneo. Il patronato familiare presuppone una vigilanza continua, assidua: organizzatelo bene e vedrete che non costerà 150 mila lire, ma il carico della provincia sarà ancora ridotto.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Debbo una parola di risposta al senatore Di Sambuy che mi ha rivolto un quesito. Egli si preoccupa principalmente della questione finanziaria, della quale parlai poco fa. Egli ritiene che bisognerebbe stabilire sin d'ora il principio del concorso dei comuni ai quali appartengono gli alienati. Ora io credo che questa questione vada studiata molto minutamente, per una considerazione che egli apprezzerà. Vi sono dei comuni poverissimi (e nella stessa provincia di Torino qualcuno ve n'è) nei quali, per disgraziate circostanze locali, è numeroso il numero degli alienati. Conosco dei comuni che hanno un bilancio comunale di L. 3000 l'anno, con cui devono far fronte a tutte le spese. Se a questi disgraziati comuni applicassimo il contributo per 4 o 5 ricoverati, noi dovremmo

raddoppiare addirittura il bilancio comunale. Io non dico che questa sia un'obiezione che impedisca di fare, dico solo che occorre studiare a fondo e determinare dei limiti. È molto difficile così a priori applicare una regola assoluta. Solo questa è l'obiezione che io volevo fare. Egli mi domanda una dichiarazione di principio, cioè che io riconosca in massima che dovrebbe concorrere lo Stato. È una dichiarazione di massima questa che io non sono competente a fare perchè i cordoni della borsa non li tengo io. Io posso ammettere questo, che riconosco non giusto che la sola proprietà fondiaria, che è il solo cespite della provincia, debba far fronte a queste spese. Ma come dissi, questo problema del reparto delle spese tra provincia e comune va studiato nel suo complesso e non è opportuno risolverlo per incidenza, perchè applicando ai comuni una quota abbastanza discreta di questa spesa per una quantità di comuni non produrrà nessun onere, per un'altra quantità potrebbe essere una causa di rovina. E poichè mi trovo a parlare chieggo scusa anche al senatore Faldella se non risposi alla sua obiezione speciale relativa ai manicomi criminali; non lo feci unicamente perchè questa discussione trova sede specialmente nell'art. 4, ma non ho difficoltà di dirgli fin d'ora che a me sembra, che la soluzione proposta col disegno di legge ministeriale, accettato dall'Ufficio centrale, sia la migliore possibile. Nell'art. 4 si dichiara che sono a carico dello Stato le spese per gli alienati esteri e questo non ha bisogno di spiegazione. Poi si dice: « le spese per gli alienati condannati o « giudicabili ricoverati sia in manicomi giudiziari, « sia in sezioni speciali di quelli comuni, sono a « carico dello Stato, per i condannati fino al ter- « mine di espiazione della pena e per i giudicabili « fino al giorno in cui l'autorità giudiziaria di- « chiari non farsi luogo a procedimento contro « di essi ». Ora, dice l'onorevole senatore Faldella se sono matti saranno sempre assolti. No, ci sono coloro che sono condannati con circostanze attenuanti a pene molto minori in vista della loro debolezza di mente. ...

Faldella. Ma allora sono infermi leggermente; coloro che debbono essere condannati sono assolti quando sono riconosciuti veramente matti.

Giolitti, ministro dell'interno. Mi permetta il senatore Faldella di dubitare di questo suo criterio giuridico, perchè non sempre la condizione della infermità di mente porta a una assoluta inno-

cenza; ma domando: quando un individuo matto è stato sottoposto a un processo ed è assolto per inesistenza di reato, come faccio io a considerarlo ancora come delinquente e tenerlo a spese dello Stato come tale? Ma allora, onorevole Faldella, con questo criterio tutti i matti che sono nei manicomi finirebbero per essere a spese dello Stato, perchè non c'è un matto probabilmente che non abbia detto una volta una insolenza a un medico o ad un infermiere, e allora la provincia lo denuncia per questo al pretore, il pretore dichiara che è assolto perchè non è *compos sui*, ergo è delinquente e lo Stato deve mantenerlo.

In materia di questo genere bisogna procedere con criteri giuridici. . . .

Faldella. Quelli assodati dall'autorità giudiziaria.

Giolitti, ministro dell'interno. Finchè è sottoposto a processo penale lo mantiene lo Stato, quando è condannato a pene minori, ma ritenuto colpevole, allora lo mantiene lo Stato; quando è dichiarato che non esiste reato allora, io domando, ma che differenza c'è fra due matti uno dei quali abbia dato una bastonata e uno non l'abbia data, perchè uno lo debba mantenere lo Stato e l'altro la provincia? Questo sarebbe il colmo dell'illogico; ma ad ogni modo ne discuteremo a suo tempo.

Faldella. Sta bene, ne discuteremo.

Todaro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Todaro. Sarò brevissimo. Ringrazio prima di tutto il ministro e il relatore di aver accettato il mio ordine del giorno, ma non nascondo la mia meraviglia nel vedere il Senato passionarsi tanto per i bilanci comunali e provinciali. Riconosco giustissime le preoccupazioni a tale riguardo, ma in una legge sui manicomi ed i mentecatti, avrei desiderato che dopo tanto discorrere di interessi, comunali e provinciali, qualcuno si fosse ricordato dei poveri pazzi pei quali si fa questa legge. Il ministro ed il relatore, che si sono affaticati a rispondere a tutte le obiezioni, non hanno creduto necessario rispondere alle pochissime obiezioni, mosse da me, sopra il certificato del medico, sulla necessità di avere un padiglione, o riparto, necessario per tenere gli ammalati in osservazione, sopra i rapporti del manicomio con le cliniche e gl'istituti psichiatrici, sopra i gabinetti scientifici del manicomio e le altre osservazioni d'indole sanitaria. . . .

Inghilleri, relatore. Di questo parleremo nella discussione degli articoli.

Todaro. Dice l'onorevole relatore che ne parleremo; avrei desiderato che mi si dicesse che di tali osservazioni se ne terrà conto nel regolamento, perchè di molte cose che ho detto non so in quale degli articoli potrebbe cadere l'occasione di parlarne, constando questo disegno di pochi articoli. Non vi sono che gli articoli 2 e 6 che possono offrire occasione a discorrerne. Ed io all'articolo 2 presenterò un emendamento riguardante la necessità di imporre per legge un padiglione separato, o un riparto distinto: insomma un luogo che sia indipendente dal manicomio per raccogliere i ricoverati. Ora io affermo che tale ricovero dovrà essere stabilito per legge, onde obbligare tutti i manicomi pubblici e privati, a mantenere un luogo così speciale.

La questione è fondamentale e di un importanza altissima, quindi bisogna dirlo altamente per legge, ed essere poi rigorosi nell'applicazione, se non vogliamo avere lo spettacolo inumano di vedere confusi gli uomini sani di mente con i pazzi, con grave danno della libertà, dell'interesse morale e materiale di quegli individui, che stanno in osservazione, e che prima di essere rinchiusi è necessario sieno in manicomio, debbono essere dichiarati alienati dal direttore dello stesso manicomio.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Per quanto riguarda l'apertura dei manicomi privati ci è la garanzia della legge sulla sanità pubblica che richiede all'articolo 35 l'autorizzazione del prefetto, sentito il medico provinciale e il Consiglio provinciale sanitario. Ora evidentemente si potrà stabilire nel regolamento che l'autorizzazione non si dia se non quando il manicomio sia organizzato in modo da garantire una vera e seria cura delle diverse forme di malattia, come parimenti sarà materia di regolamento lo stabilire rapporti tra manicomi e cliniche per l'insegnamento della psichiatria e perchè il manicomio fornisca alla clinica il materiale necessario per lo studio.

Sono due interessi così strettamente collegati tra loro che mi pare indispensabile che il regolamento provveda a questa materia. Aggiungo ancora riguardo ai manicomi privati che c'è la garanzia dell'articolo 7 dove è detto che nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo regolamento il prefetto, senza pregiudizio

delle sanzioni penali che fossero applicabili, può, sentito il Consiglio provinciale di sanità, al quale è per l'oggetto aggregato il medico alienista, di cui all'articolo precedente, sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura e di esercizio pei manicomi privati.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede, sentito il Consiglio di Stato o il Consiglio superiore di sanità, a seconda dell'indole della controversia.

Pei manicomi pubblici si provvede in conformità della legge che regola l'ente, al quale appartengono.

Quindi se quelle garanzie che sono state stabilite dalla legge sanitaria non venissero osservate, questa legge che ora è sottoposta ai voti del Senato dà il modo di revocare l'autorizzazione e di chiudere definitivamente questi manicomi privati che non avessero osservato la legge e i regolamenti che si faranno in esecuzione di questa legge.

Todaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Todaro. Una parola sull'ultima parte che riguarda precisamente il modo come deve essere tenuto un manicomio.

Il ministro conviene con quanto io ho detto, cioè che in ogni manicomio ci debbono essere tanti riparti quante sono le malattie mentali. Questo si potrebbe stabilire per legge, ma è così evidente, è così ovvio, che basta ricordarlo nel regolamento.

Ma per gli ammalati in osservazione l'obbligo di avere un luogo separato e distinto dal manicomio si deve imporre per legge; tanta è la sua importanza. Si potrà rimandare al regolamento la disposizione che concerne le condizioni che dovrà offrire un tal luogo. Ma è nostro dovere di stabilire che debba esser fatto in modo che non possa avvenire mai, in nessun caso, la confusione dei ricoverati in osservazione coi pazzi custoditi nel manicomio. Su ciò io insisto, e bramerei avere una risposta categorica.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Mi pare evidente che nel regolamento si dovrà giungere a questo, anche per la considerazione che a termine dell'articolo 2 di questa legge, si distingue fra coloro che sono ricoverati in via provvisoria, e si

dice che basta per questo ricovero un ordine del pretore sulla presentazione del certificato medico, mentre occorre un'altra procedura per poter ricoverare in via definitiva.

Quindi mi pare che la logica stessa conduca a quella separazione che desidera il senatore Todaro.

Todaro. Ringrazio l'onorevole ministro

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo domani alla discussione degli articoli.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Alle ore 14.30 — Riunione degli Uffici per la loro costituzione.

Alle ore 15 — Seduta pubblica.

I. Interpellanza del senatore Rossi Luigi al ministro di grazia e giustizia e dei culti per sapere se e come intenda, di concerto col ministro degli affari esteri, promuovere i provvedimenti opportuni a disciplinare i nostri rapporti di ragione privata all'estero, allo scopo di poter eseguire le sentenze rese dalle autorità giudiziarie italiane.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (N.147 - *seguito*).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 159.168,17, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 182);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903 (N. 187);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40.292,35, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 183);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 186);

Impianto di una stazione radiotelegrafica ultrapotente « Sistema Marconi » (N. 191 - *urgenza*);

Modificazione alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22);

Ordinamento della Colonia Eritrea (N. 167).

La seduta è sciolta (ore 18.35.)

Licenziato per la stampa
il giorno 25 aprile 1903 alle ore 11.

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.